



Ordinanza dell'USAV

che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 16 febbraio 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 6 agosto 2021¹ che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

¹ L'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

- a. zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594²;

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

¹ RS 916.443.107

² Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/483, GU L, 2024/483, 6.2.2024.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 21 febbraio 2024³.

16 febbraio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

³ Pubblicazione urgente del 20 feb. 2024 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Gli Stati membri dell'UE e le relative zone soggette a restrizioni e zone infette secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/483, GU L, 2024/483, 6.2.2024

1.1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione del virus della peste suina africana come segue:

- Zona soggetta a restrizione I zona di cui all'allegato I parte I del regolamento di esecuzione, disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona soggetta a restrizione II.
- Zona soggetta a restrizione II zona di cui all'allegato I parte II del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
- Zona soggetta a restrizione III zona di cui all'allegato I parte III del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alle detenzioni di suini infette e alla popolazione di cinghiali infetta.

Stati membri con zone soggette a restrizioni I

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni I:

- Cechia
- Croazia
- Estonia
- Germania

Grecia
Italia
Lettonia
Polonia
Slovacchia
Svezia
Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni II

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni II:

Bulgaria
Cechia
Croazia
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Svezia
Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni III

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni III:

Croazia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania

Polonia

Romania

1.2 Zone infette e zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise come segue:

Zona infetta	zona di cui all'allegato II parte A del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana nei cinghiali in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Zona soggetta a restrizioni	zona di cui all'allegato II parte B del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

Stati membri con zone infette

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone infette:

Croazia

Stati membri con zone soggette a restrizioni

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone soggette a restrizioni secondo l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

2 Zone infette e zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

2.1 Zone infette

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687⁴ ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

2.2 Zone soggette a restrizioni

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. b.

